



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado di iscritta al n. r.g. **66130 /2014** del ruolo generale
affari contenziosi promossa da:

elett.te domiciliato in _____ ROMA presso lo studio dell'avv.
dal quale è rappresentato e difeso

ATTORE

CONTRO

elett.te domiciliato in _____ ROMA presso lo studio
dell'avv. _____ dal quale è rappresentato e difeso

CONVENUTO

E



elett.te domiciliato in Roma, via presso lo studio dell'
..... dalla quale è rappresentato e difeso

TERZO CHIAMATO

E

elett.te domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 16 presso lo studio dell'avv.
GIUSEPPE SOTTILE dal quale è rappresentato e difeso

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni da intendersi integralmente trascritto.

IN FATTO E IN DIRITTO

Si premette che viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009).

La sig.ra ha evocato in giudizio chiedendone l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno – quantificatò in euro 250.000,00 detratta la somma già corrisposta dall'INAIL oltre interessi legali e rivalutazione – in relazione al sinistro avvenuto il 21.12.2011, intorno alle ore 15:14, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale ubicato al semaforo sull'incrocio tra via Rodesia e Viale dell'Umanesimo, allorquando all'uscita dall'Ospedale Sant'Eugenio ove presta attività lavorativa in qualità di fisioterapista, era caduta accidentalmente a terra a causa del dissesto del manto stradale, riportando gravi lesioni.



Ha dedotto l'attrice che nel punto in cui si era verificata la caduta il manto stradale era caratterizzato da un abbassamento del tombino rispetto al piano stradale e l'asfalto si presentava sconnesso e con avvallamenti, mentre il pericolo non risultava segnalato con cartelli o transenne di sorta; che alla caduta aveva assistito un collega di lavoro di essa [redacted] che l'INAIL aveva riconosciuto l'infortunio in itinere accertando una menomazione all'integrità psico-fisica del 33% e provvedendo ad erogare una rendita periodica; che la Commissione Medica di prima istanza della ASL aveva riconosciuto l'handicap per disabilità con ridotta capacità motoria permanente; che attesa la responsabilità di [redacted] per difetto di manutenzione e quindi sia a titolo di custodia della strada che ex art. 2043 c.c. per insidia o trabocchetto, spettava ad essa [redacted] il danno differenziale, tenuto conto non solo del danno biologico, ma anche del pregiudizio alla capacità lavorativa specifica.

Si è costituita [redacted] deducendo che alla data dell'infortunio il tratto viario in questione era in appalto alla [redacted] verticale [redacted] s.r.l., cui competeva la manutenzione; che attesa l'autonomia dell'appaltatore nello svolgimento dei lavori, la responsabilità per danni a terzi ricadeva esclusivamente sul quest'ultimo; che il sinistro si era verificato in condizioni di buona visibilità, in assenza di condizioni meteorologiche avverse, in tratto di strada rettilineo e pianeggiante e che prestando la propria attività lavorativa presso l'Ospedale Sant'Eugenio, era presumibile che la [redacted] avesse una profonda conoscenza dello stato dei luoghi, sicché l'infortunio sarebbe potuto essere evitato prestando maggiore cautela.

Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, condannarsi la [redacted] s.r.l. a manlevare [redacted] da quanto fosse tenuta a versare in conseguenza del presente sinistro.

A seguito della chiamata di terzo si è costituita la [redacted] s.r.l. in qualità di capogruppo della [redacted] s.r.l. – [redacted] s.r.l. allegando la responsabilità della stessa [redacted] per non aver prestato adeguata attenzione nel procedere e chiedendo il rigetto della domanda, nonché chiamando in manleva la [redacted] spa, con la quale era assicurata per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati nell'esecuzione dell'appalto.

Si è costituita anche la chiamata [redacted] eccependo il ritardo nell'avviso del sinistro da parte della [redacted] e la franchigia assoluta di euro 7500,00 e chiedendo il rigetto nel merito della domanda o accertarsi la responsabilità esclusiva di [redacted] e della stessa [redacted] nella causazione del sinistro.

La domanda è infondata e va respinta.



Dall'esame delle prove assunte in fase istruttoria risulta quanto segue.

La [redacted], sentita in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che il sinistro è avvenuto intorno alle ore 15:00 – 15:30, in condizioni di luce diurna anche se non ottimale in quanto il tempo non era del tutto sereno, mentre – uscita dall'Ospedale Sant'Eugenio ove presta attività lavorativa dal 1990 – stava rientrando a casa avviandosi verso la propria autovettura. Ha precisato di conoscere i luoghi ove si è verificata la caduta in quanto percorre il tratto di strada occasionalmente (quando il parcheggio interno dell'ospedale è completo e quindi è costretta a parcheggiare all'esterno) e che al momento del sinistro stava attraversando la strada in compagnia di un collega di lavoro con il quale si trovava a scambiare “quattro battute”. Ha ancora dichiarato di essere caduta a causa del dissesto del manto stradale, su tratto rettilineo e pianeggiante, ma che in corrispondenza del tombino ivi presente vi è un avvallamento dove al momento dell'infortunio vi era anche della ghiaia.

[redacted], collega dell'attrice, sentito in qualità di teste, ha riferito che si trovava in compagnia della [redacted] e che, una volta scattata la luce verde per i pedoni, si era avviato lungo l'attraversamento pedonale, udendo poco dopo un tonfo. Giratosi, aveva quindi visto la collega a terra, caduta a faccia avanti poco dopo il tombino e l'aveva aiutata a rialzarsi.

Il teste [redacted] ha dichiarato di lavorare all'Ufficio Informazioni dell'Ospedale e di aver visto in lontananza, dalla vetrata del pian terreno, una persona cadere. Ha precisato di non poter affermare se la caduta sia avvenuta o meno sulle strisce e se in quel punto l'asfalto fosse sconnesso o presentasse un avvallamento.

Occorre a questo punto rammentare che l'applicabilità della responsabilità (oggettiva) per danni derivanti da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si pone in termini problematici quando custode è la Pubblica Amministrazione, atteso che mentre il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene che sia fonte di potenziale pericolo (e risponde dei danni anche in base al principio *cuius commoda, eius incommoda*), il custode di beni demaniali destinati all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio imprevedibili e potenzialmente indeterminati, non potendo esercitare un analogo *ius excludendi* e dovendo quindi sottostare al rischio dei comportamenti più o meno corretti e civili degli utilizzatori, di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.

Ciò posto, la giurisprudenza più risalente, nel tentativo di delimitare i rischi del gestore pubblico, aveva stabilito che la norma dell'art. 2051 c.c. non si applicava ai beni demaniali qualora la loro estensione territoriale fosse tale da non consentire una



vigilanza o un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo, potendo semmai ravvisarsi una responsabilità solo ai sensi del generale principio del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.) ove nel caso di specie si riscontrasse l'esistenza di un pericolo occulto. Detto orientamento tuttavia ha subito una evoluzione a partire dalla sentenza n. 156/99 della Corte Costituzionale, che ha affermato il principio per cui alla P.A. non è applicabile la disciplina dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene demaniale non sia possibile esercitare, per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso diretto e generale da parte di terzi, un controllo continuo ed efficace, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. La giurisprudenza successiva, rifuggendo dunque dall'affermazione di una esclusione aprioristica della responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c. per la custodia di beni demaniali, ha ritenuto che occorra piuttosto effettuare un rigoroso accertamento caso per caso, nell'ambito del quale l'estensione dei beni e l'uso generale degli stessi da parte degli utenti configurano solo indici da tenere in attenta considerazione insieme ad altri elementi parimenti significativi (ad es. le caratteristiche della strada, la posizione, le dotazioni, l'ubicazione all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato) al fine di verificare se sia possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza e controllo.

Nell'ottica di una ricostruzione della nozione di caso fortuito in termini più elastici e quindi di una selezione più mirata dei rischi da attribuire al custode, si è poi ulteriormente sottolineata la necessità di tener conto della natura delle cause che abbiano provocato il danno, distinguendosi quelle intrinseche alla struttura del bene (ad es. in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole) - che in quanto fattori di rischio conosciuti o conoscibili da parte del custode sono idonee a generare responsabilità ex art. 2051 c.c. - da quelle costituite dalla condotta estemporanea di terzi (es. perdita di olio ad opera di un veicolo di passaggio, abbandono di altri agenti offensivi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza nemmeno con la più diligente attività di manutenzione e quindi inidonee a configurare una responsabilità per custodia in capo alla P.A. (in questo senso v. Cass. n. 15042/2008).

In questo contesto si è precisato che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (es. macchia d'olio presente sulla



pavimentazione stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; n. 6101/2013)

Sul piano della ripartizione dell'*onus probandi* grava sull'amministrazione l'onere di provare le circostanze idonee ad escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e quindi il caso fortuito), mentre il danneggiato deve solo provare il rapporto di custodia, la lesione e la sua derivazione causale dalla situazione del bene (Cass. n. 19653/2004).

Ciò premesso, è indubbio che nel caso di specie, trattandosi di tratto di strada posto all'interno del centro urbano (zona EUR), il Comune ben poteva esercitare un adeguato controllo sulle condizioni del tratto viario in cui si è verificato il sinistro, tanto che in effetti ha affidato l'attività di sorveglianza e manutenzione della strada in questione alla . s.r.l., chiamata in causa.

Nondimeno occorre ricordare che in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015; n. 23919/2013). Si è anche precisato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di esser della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. n. 2660/2013).

Ora, nel caso in esame occorre considerare:

- che il sinistro è avvenuto in pieno giorno (luce diurna) e in assenza di condizioni meteorologiche avverse (la stessa attrice ha affermato solo che il tempo "non era del tutto sereno") e quindi di buona visibilità;
- che l'asfalto non era bagnato;



- che l'attrice ben conosceva il luogo del sinistro, trattandosi di attraversamento pedonale ubicato nelle immediate vicinanze dell'ospedale presso il quale ella presta servizio in qualità di fisioterapista sin dal 1990;
- che l'attraversamento pedonale è rettilineo e pianeggiante;
- che come si nota dal materiale fotografico in atti – riconosciuto dall'attrice come il luogo ove è caduta – il manto stradale è in buone condizioni e che si nota solo un leggero avvallamento e una lieve sconnessione del manto in corrispondenza di un tombino che, a detta della [redacted], ne avrebbe causato l'infortunio.

Discende da tutti questi elementi che l'attrice non ha fatto uso della normale diligenza e cautela nell'incedere che è richiesta all'uomo medio, dovendo la caduta ascrivere unicamente a tale difetto di attenzione, idoneo a recidere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Va dunque esclusa una responsabilità ex art. 2051 c.c. di [redacted], come anche una responsabilità aquiliana dell'ente, atteso che la leggera sconnessione ed il lieve avvallamento del tombino erano visibili e prevedibili (e tenuto altresì conto del fatto che, come già osservato, la donna ben conosceva i luoghi per frequentarli quotidianamente sin dal 1990).

Di nessun rilievo è poi il fatto che, secondo il racconto della [redacted], ella non avrebbe visto l'avvallamento avendo di fronte altre persone intente nell'attraversamento della strada, atteso che ben conosceva i luoghi e che comunque la diligenza richiesta nel procedere, ove si sia preceduti da altre persone, è ancora maggiore proprio in ragione delle maggiori difficoltà nella visibilità del terreno.

In definitiva la domanda deve essere disattesa.

Le spese di CTU restano a carico di parte attrice, la quale deve altresì rifondere a [redacted] le spese sostenute in virtù del principio di soccombenza.

Vanno invece compensate le spese nei rapporti tra chiamanti e terzi chiamati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:

- rigetta la domanda siccome infondata;
- condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e Cassa;



- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le altre parti;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2019

Il Giudice
dott. Guido Marcelli

